

TRIBUNALE DI TARANTO

- Prima Sezione Civile -

Il Giudice designato, decidendo sul ricorso ex art.700 cpc ante causam proposto da [REDACTED] in data 13.5.09, relativamente alle istanze di sospensione di cui ai punti a) e b) del *petitum*; esaminati gli atti e documenti, nel contraddittorio delle parti convenute

OSSERVA:

**IL CASO.it**

La domanda è inammissibile.

L'intrapresa procedura d'urgenza ha funzione residuale e, pertanto, è preclusa nelle situazioni tutelabili con le tipiche forme di tutela.

Nella specie, il [REDACTED] avrebbe dovuto instare per il sequestro giudiziario della "res", ricorrendone i requisiti di ammissibilità.

Il [REDACTED], infatti, ha posto a fondamento della cautela l'accertamento, nell'instaurando giudizio di merito, della prevalenza del suo titolo d'acquisto della quota sociale della [REDACTED] s.r.l. (pari al 90% del capitale) sui due trasferimenti negoziali intervenuti successivamente all'assegnazione giudiziale del bene espropriato (ed alla pregressa iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese) e la conseguente declaratoria d'inefficacia relativa delle predette cessioni notarili del 28.4 e 4.5.09, perfezionate e pubblicizzate da soggetti in mala fede.

Il ricorrente ha evidenziato, altresì, che l'ordine cronologico di iscrizione dei tre trasferimenti presso il registro delle imprese - dove l'acquisto dell'assegnatario risulta depositato ed annotato in data successiva alla cessione negoziale del 28.4.09 (intervenuta tra l'esecutata-alienante [REDACTED] srl e l'acquirente [REDACTED] srl), anche per la colpevole inerzia dell'amministratore della [REDACTED] - ha alimentato lo stato d'incertezza assoluta sul titolare della partecipazione sociale e, di riflesso, sul soggetto cui fanno capo i diritti di socio maggioritario, sì da precluderne a costui l'effettivo esercizio, con inevitabili ripercussioni negative sul funzionamento della società, il cui organo deliberativo non può, di fatto, validamente operare e, quindi, assumere

importanti (ed indifferibili) decisioni involgenti anche l'attività gestoria dell'ente.

Orbene, dalla prospettata vicenda si evince come la situazione cautelanda è la titolarità della quota sociale (ergo, dei diritti ad essa inerenti), oggetto di conflitto fra più acquirenti, quota che, in vista del definitivo riconoscimento del diritto in favore di uno dei contendenti, va opportunamente custodita e gestita, proprio nell'interesse del socio di maggioranza (e, indirettamente, dell'intera compagine sociale).

### **IL CASO.it**

Appare, dunque, evidente che la *res controversa* è cautelativamente tutelabile con il sequestro giudiziario.

Al riguardo, giova evidenziare che, ai fini della concessione della misura "conservativa", si configura una controversia sulla proprietà non solo nel caso di esperimento della tipica azione di rivendicazione, ma in ogni ipotesi in cui risulti proposta, o debba proporsi, una qualsiasi azione che richieda comunque una statuizione sulla proprietà, come nel caso di controversia in ordine alla sussistenza ed alla idoneità di titoli confliggenti con riguardo alla proprietà di uno stesso bene (in termini, Cass.94/4039).

Questa situazione conflittuale rende di per sé opportuno il sequestro, volto ad assicurare che, nelle more della decisione di merito, i poteri sociali inerenti la quota controversa siano correttamente esercitati da un gestore imparziale e disinteressato.

Nella specie, quindi, sussistevano e sussistono tuttora (visto, peraltro, che nelle more è venuto meno il sequestro preventivo disposto dall'autorità penale) le condizioni per invocare la cautela tipizzata dagli artt.2471 bis c.c. e 670 c.p.c., le cui formalità esecutive legittimano il custode all'esercizio dei diritti sociali e, nel contempo, evitano che il socio-ricorrente sia pregiudicato da eventuali abusi dei soggetti portatori di interessi confliggenti (ciò che, a ben vedere, è la finalità sottesa alle odierne istanze di sospensione dell'efficacia degli altrui atti negoziali e delle relative iscrizioni pubblicitarie).

La decisione adottata in rito, basata su un vizio *in procedendo* rilevabile d'ufficio, giustifica

l'integrale compensazione delle spese giudiziali.

**IL CASO.it**

P.Q.M.

Il Giudice, dichiara inammissibile la domanda ex art.700 cpc del ~~2009~~ e, per l'effetto, revoca in parte qua il decreto reso in data 20.5.09.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Taranto, 2.2.2010

Depositato in Cancelleria  
Taranto, il ~~11~~ FEB. 2010  
Il Cancelliere E1  
(Maria ~~DE~~ GALATI)

IL GIUDICE  
(dott. Antonio Attanasio)